

## **La Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale**

Visti:

- l'art. 118 della Costituzione;
- l'art. 12 della L. 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo);
- l'art. 19 della L.p. n. 23/1992 e s.m. e i. (Legge provinciale sull'attività amministrativa);
- l'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)
- la L.p. n. 13/2007 e s.m. e i. (Legge provinciale sulle politiche sociali);

in esecuzione alla deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_

**r e n d e n o t o**

**Bando per la concessione di un contributo per la realizzazione del Servizio scuola dell'abitare e progetti abitativi autonomi per persone con disabilità nel Territorio Val d'Adige**

### **Codici CUP**

C44H22000530006

C44H22000540006

D29G23000000002

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente bando disciplina le modalità per l'individuazione di un Ente del Terzo settore per la realizzazione e gestione del Servizio scuola dell'abitare e progetti abitativi autonomi per persone con disabilità da realizzare nel Territorio Val d'Adige, sulla base di quanto previsto dall'art. 36 bis della L.p. 13/2007 per la realizzazione di servizi ed interventi in materia di assistenza ed inclusione sociale di gruppi vulnerabili.
2. Le attività da realizzare, che si qualificano come obblighi di servizio pubblico, vengono descritte nello schema di convenzione Allegato 1.2, parte integrante e sostanziale del presente Bando. In particolare il Servizio si struttura in due specifiche progettualità, complementari e funzionali ai destinatari e al raggiungimento degli obiettivi specifici che richiedono una gestione coordinata ed unitaria:

- a. percorsi di sperimentazione e di avvicinamento all'abitare in modo autonomo (scuola dell'abitare e appartamento di training)
  - b. sviluppo di forme di coabitazione e condivisione del progetto di vita con altre persone (progetti abitativi autonomi).
3. Il Servizio scuola dell'abitare e progetti abitativi autonomi nell'ambito del Territorio Val d'Adige si colloca all'interno dell'aggregazione funzionale area persone con disabilità/ ambito residenziale di cui al Catalogo dei servizi socio-assistenziali della Provincia Autonoma di Trento (scheda 4.1 *Abitare accompagnato per persone con disabilità*), approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173/2020, e delle Linee Guida per la presentazione di progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità approvate con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 669 del 28.12.2018.
  4. In particolare, l'appartamento di training e i progetti abitativi autonomi si inseriscono nelle misure di rafforzamento dei servizi previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il Comune di Trento, insieme ad altri Territori, è partner della Provincia Autonoma di Trento per la linea di investimento 1.2 *Percorsi di autonomia per persone con disabilità* di cui all'Avviso 1/2022 PNRR approvato con Decreto del direttore della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 5 del 15 febbraio 2022.
  5. La linea di attività 1.2 *Percorsi di autonomia per persone con disabilità* risponde all'obiettivo generale di accelerare il processo di de-istituzionalizzazione, fornendo servizi sociali e sanitari domiciliari e di comunità al fine di promuovere il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, in armonia con quanto disposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (Art. 19 *Vita indipendente ed inclusione nella società*).

## **Art. 2 – Durata e importo**

1. Il contributo è riferito ad un periodo di attività che decorre dal 1 aprile 2023 e termina il 31 marzo 2026. Per i progetti abitativi autonomi il finanziamento imputabile ai fondi PNRR è garantito fino al 31 dicembre 2025, salvo proroghe. Dal 1 gennaio 2026 dovranno essere individuate modalità di finanziamento alternative o da parte degli stessi beneficiari.
2. Le risorse economiche messe a disposizione dall'Amministrazione comunale, quale contributo massimo concedibile per tutta la durata del Servizio è pari ad euro 1.183.495,10, nel limite del finanziamento massimo annuo come riportato nel successivo comma 3.
3. Il contributo di cui al comma 2. risulta così suddiviso:
  - euro 1.155.995,10, pari all'85% delle spese ammesse ed effettivamente sostenute e, comunque, nei limiti delle quote di finanziamento di seguito specificati:
    - anno 2023 (periodo aprile-dicembre): euro 263.310,69
    - anno 2024: euro 390.452,27
    - anno 2025: euro 429.824,44
    - anno 2026 (periodo gennaio-marzo): euro 72.407,70.
  - euro 27.500,00 a copertura delle spese secondo quanto indicato all'art. 7 comma 6 dello schema di convenzione, come di seguito imputati:
    - anno 2023 (periodo aprile-dicembre): euro 7.500,00

- anno 2024: euro 10.000,00

- anno 2025: euro 10.000,00

4. Non è ammessa alcuna compensazione delle quote di contributo tra le diverse annualità.

### **Art. 3 – Soggetti proponenti e requisiti**

1. La domanda di contributo può essere presentata dai soggetti che, alla data di presentazione della stessa, sono in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, applicato per analogia e in quanto compatibile;
  - b) aver ottenuto l'accreditamento definitivo ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi dell'art. 20 della L.p. 13/2007 e dell'art. 6 del relativo Regolamento di attuazione approvato con d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, di seguito Regolamento, per l'aggregazione funzionale "area persone con disabilità/ ambito residenziale".
2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

### **Art. 4 – Forme di partecipazione**

1. Può presentare domanda di contributo:
  - a) un singolo soggetto proponente in possesso delle caratteristiche e dei requisiti previsti dall'art. 3;
  - b) un consorzio, in cui ciascuno dei soggetti consorziati deve risultare in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3. Qualora trattasi di consorzio di cooperative o consorzio stabile è richiesto il possesso dell'accreditamento in capo al consorzio e il possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del Regolamento in capo a ciascuna consorziata;
  - c) una forma associativa, anche temporanea, di più soggetti, ciascuno dei quali deve risultare in possesso delle caratteristiche e dei requisiti previsti dall'art. 3.
2. In caso di domanda di contributo presentata in forma congiunta ai sensi del comma 1, lett. c), all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:
  - a) definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti del Comune di Trento, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti del Comune di Trento;
  - b) oggetto, ai sensi dell'art. 1;
  - c) obiettivi;

- d) durata;
- e) forme della collaborazione;
- f) ulteriori elementi come specificati nel modulo “dichiarazione di impegno a costituirsi in forma associativa”.

#### **Art. 5 – Partenariato attivo**

1. Il Soggetto gestore, individuato per la realizzazione dell’Intervento, può costituire un partenariato con attori istituzionali e non, pubblici e privati (profit e/o non profit), fermo restando che il Comune di Trento intratterrà ogni rapporto amministrativo, organizzativo e finanziario esclusivamente con il Soggetto gestore.
2. In presenza di partner, alla domanda di contributo dovranno essere allegate le schede di adesione, come da modello di cui all’Allegato E, sottoscritte dal rappresentante legale dei soggetti partner con cui essi esprimono la loro disponibilità alla partnership, specificando i ruoli assunti, la parte di attività da svolgere ed eventuali rapporti organizzativi in relazione alla realizzazione delle attività programmate.
3. In sede di valutazione delle proposte progettuali si terrà conto del partenariato e del coinvolgimento attivo nelle attività previste. In mancanza delle schede di adesione, ai fini della valutazione della domanda non viene considerata la partnership.
4. Non sono considerati partner, ai fini di questo bando, i soggetti che dichiarano una mera condivisione o patrocinio delle attività programmate e quelli che partecipano in qualità di fornitori di beni e servizi o comunque dove è prevista una compensazione economica.

#### **Art. 6 – Termini e modalità per la presentazione della domanda**

1. Per partecipare alla procedura di cui al presente Bando occorre inviare, a pena di esclusione, la domanda di contributo (Allegato A) sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto proponente o del soggetto capofila (in caso di forme associative temporanee)

via PEC all'indirizzo [servizio.welfare@pec.comune.trento.it](mailto:servizio.welfare@pec.comune.trento.it)

entro e non oltre il \_\_\_\_\_ alle ore 12.00

oggetto: “selezione per Servizio scuola dell’abitare e progetti abitativi autonomi”

2. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione, con le modalità precisate al comma successivo:
  - a) le dichiarazioni (Allegato B) sul possesso dei requisiti di partecipazione degli altri soggetti consorziati o che intendono associarsi, in base alle forme di partecipazione come indicate all’art. 4;
  - b) il progetto, ripartito in paragrafi con relativi sottoparagrafi corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione, come specificato all’art. 11 del Bando. Dovrà essere presentato su documento formato A4, carattere Arial 11, interlinea 1,5 e dovrà essere composto da non più di 15 facciate;
  - c) il piano finanziario, utilizzando il modello (Allegato C) corredato da una relazione finanziaria illustrativa, per il periodo dal giorno 01 aprile 2023 al giorno 31 marzo 2026;
  - d) l’eventuale copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore, se la

documentazione non è firmata digitalmente;

- e) l'eventuale copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione del soggetto designato capofila e dei soggetti consorziati;
- f) l'eventuale dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa (Allegato D) di cui all'art. 4, comma, 2 sottoscritta dai rappresentanti legali dei soggetti che intendono associarsi;
- g) eventuali schede di adesione di partenariato (Allegato E), come indicato all'art. 5.

3. La documentazione, di cui al comma precedente, deve essere contenuta in una cartella compressa protetta da password, pena l'esclusione. Si fa presente che **solo la domanda non deve essere protetta da password** e che la stessa **non deve essere contenuta nella cartella protetta**.

La password dovrà essere comunicata a mezzo PEC al Servizio Welfare e Coesione sociale a partire

dal giorno \_\_\_\_\_ fino al giorno \_\_\_\_\_ alle ore 23.59

**pena l'esclusione dalla procedura selettiva.**

- 4. Per la domanda di contributo e la documentazione di cui al comma 2, viene pubblicata in allegato al presente Bando il fac-simile di modulistica editabile, da salvare ed inviare in formato PDF/A non modificabile.
- 5. Nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo, l'invio della documentazione è valida se i documenti vengono sottoscritti mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritti con firma autografa, vengono scansionati e presentati unitamente alla copia del documento di identità; l'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento.
- 6. Le domande presentate oltre il termine ultimo o quelle mancanti dei requisiti formali necessari e/o sprovviste della documentazione a corredo delle stesse non verranno ammesse alla valutazione, pertanto le domande non complete di tutti gli allegati non sono ammissibili salvo quanto indicato nei successivi artt. 7 e 8. Rimane ad esclusivo rischio del mittente il recapito della domanda ove, per qualsiasi motivo, non pervenga a destinazione entro il termine fissato.

#### **Art. 7 – Irricevibilità e inammissibilità della domanda**

- 1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente Bando sono irricevibili le domande che:
  - a) sono presentate oltre il termine previsto dall'art. 6, comma 1;
  - b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 6;
  - c) sono prive di sottoscrizione.
- 2. Non sono ammesse le domande prive della documentazione di cui all'art. 6 comma 2 lettere b), c), f).

Nei casi di mancanza e/o incompletezza della documentazione da allegare alla domanda si rimanda al successivo art. 8.

## **Art. 8 – Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti**

1. Il Comune di Trento si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:
  - a) richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
  - b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al soggetto proponente su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturi il contenuto.
2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi del precedente comma 1 lettera b, entro il termine assegnato dalla struttura competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
3. I soggetti proponenti potranno richiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento fino a dieci giorni prima del termine per la presentazione delle domande con oggetto "Richiesta chiarimenti contributo scuola dell'abitare" tramite il seguente indirizzo [servizio.welfare@pec.comune.trento.it](mailto:servizio.welfare@pec.comune.trento.it). Le richieste di chiarimento e le relative risposte vengono pubblicate sul sito istituzionale ([www.comune.trento.it](http://www.comune.trento.it)) nella sezione dedicata al presente Bando.

## **Art. 9 – Individuazione del responsabile del procedimento**

1. La persona responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Sabrina Redolfi, Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale: si intendono posti a carico della responsabile del procedimento gli adempimenti di seguito indicati come di competenza del Comune di Trento.

## **Art. 10 – Procedimento**

1. La persona responsabile del procedimento dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande di contributo secondo quanto previsto all'art. 7.
2. La valutazione dei progetti, presentati a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione composta da un presidente, un segretario e da almeno n. 2 (due) componenti esperti, nominata dalla Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
3. A seguito del ricevimento della password per l'apertura della cartella protetta, come precisato dall'art. 6, comma 3, la persona responsabile del procedimento, in seduta pubblica, fissata per il \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, provvederà a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal Bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste. Le successive attività verranno svolte dalla Commissione in seduta riservata.
4. I lavori della Commissione e la formazione della graduatoria dovrà concludersi entro il termine di 30 giorni dalla nomina della Commissione stessa.
5. Il Comune di Trento si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda e di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente documento.

6. Il Comune di Trento si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per giusti motivi il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.
7. Il Comune di Trento approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria di merito dei soggetti proponenti. La graduatoria di merito verrà comunicata al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto e pubblicata sul sito web [www.comune.trento.it](http://www.comune.trento.it).
8. Il Comune di Trento procederà a verificare la sussistenza dei requisiti prescritti all'art. 3 in capo al soggetto primo in graduatoria e in base alla forma di partecipazione verranno verificati i requisiti in capo agli ulteriori soggetti secondo quanto specificato all'art. 4, al fine della stipula della convenzione.
9. Qualora non fosse riscontrata la sussistenza dei requisiti ovvero fosse verificata la non veridicità di quanto dichiarato, il Comune di Trento, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda e potrà, eventualmente, procedere all'individuazione di un altro assegnatario attingendo nell'ordine di graduatoria.
10. La persona responsabile del procedimento in ogni caso comunicherà gli esiti delle verifiche ai soggetti interessati.

#### **Art. 11 – Valutazione dei progetti**

1. La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del presente Bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei criteri e delle modalità contenuti nell'Allegato 1.1 al presente Bando.

#### **Art. 12 – Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili a contributo le spese riferite alla realizzazione del Servizio, secondo quanto specificato per ciascun intervento.
2. Sono ammesse a contributo le spese:
  - a) spese per il personale dipendente: adibito direttamente all'erogazione del Servizio per il quale, in sede di domanda di contributo e successivamente in sede di rendicontazione, devono essere identificati, per unità lavorativa, i costi reali, le mansioni, l'orario di lavoro ordinario e il tempo speso nelle attività di Servizio ;
  - b) spese per il coordinamento: almeno pari al 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto diretto con l'utenza. In sede di domanda e successivamente in sede di rendicontazione devono essere esposti i costi reali;
  - c) spese per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione e consulenza: in sede di presentazione del progetto e di rendicontazione vanno specificatamente identificate, evidenziando le attività da svolgere e svolte;
  - d) rimborso spese per volontari. L'attività dei volontari che prenderanno parte alle attività, non potrà essere in alcun modo retribuita. Ai singoli volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite e previste nel piano finanziario di progetto alla relativa voce di costo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 - Codice del Terzo settore).

- e) spese per immobili e attrezzature come specificati all'art. 7 dello schema di convenzione quali a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria, spese di pulizia;
- f) spese per attività di supervisione dell'équipe degli operatori nel limite massimo complessivo di euro 1.600,00 all'anno;
- g) materiali di consumo e spese necessarie per il Servizio: quali a titolo esemplificativo cancelleria, supporti informatici, licenze d'uso, software, generi di conforto, purché l'acquisto sia necessario alla realizzazione del Servizio;
- h) spese per automezzi, quali a titolo esemplificativo: carburante, assicurazioni, manutenzioni. Dette spese possono essere imputate come rimborso chilometrico.
- i) spese generali, quali a titolo esemplificativo, in quota parte: costo personale amministrativo (in riferimento alle attività contabili, di controllo di gestione, di rendicontazione, di gestione del personale, ecc.) se non ricompreso nei costi di cui alla lettera a), sede amministrativa, consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni. È ammesso a contributo un importo nel limite massimo del 15% dei costi diretti per la gestione del Servizio;
- j) coperture assicurative obbligatorie purché non finanziate da altri Enti, tra le quali rientrano, ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore, anche quelle per infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari (soci e non soci) connessi allo svolgimento delle attività di volontariato finalizzate alla realizzazione del Servizio. Le assicurazioni per la sede rientrano tra quelle di cui alla lettera g).
- k) piccole attrezzature (ad esempio telefoni, computer, etc..) strettamente collegate alle attività previste.
- l) ammortamenti: accantonamenti di quote di ammortamento di beni e attrezzature direttamente impiegati nella gestione del Servizio, sono riconosciuti nella misura di legge prevista e nella percentuale in cui il bene è dedicato al servizio, escluse le quote di ammortamento accelerate ed anticipate.
3. Relativamente alle spese per le piccole attrezzature, arredi, materiale di consumo e cancelleria, sono ammessi gli acquisti di beni per un importo unitario inferiore ad euro 516,46 (i.v.a. esclusa), incluse le licenze d'uso software se l'acquisto è necessario per la realizzazione del Servizio.
4. Il contributo annuo effettivo per il Servizio è pari all'85% delle spese sostenute ed ammesse entro i limiti massimi delle quote annuali di contributo come indicati nel precedente art. 2, comma 3.
5. Possono concorrere alla quota minima del 15% del costo del servizio posta a carico del Soggetto gestore per la realizzazione delle attività:
- le entrate derivanti dalla compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza;
  - le spese, di cui al comma 2, per le quali non è richiesto il rimborso del costo da parte del Comune;
  - ulteriori entrate proprie del Soggetto gestore, contributi da altri enti, contributi da privati/donazioni e altre entrate.
6. Le entrate devono essere dichiarate e inserite nel piano finanziario e nel rendiconto e vanno a

copertura delle spese ammesse. La differenza tra le spese ammesse e le entrate (almeno il 15% della spesa ammissibile) costituisce la spesa finanziabile fino all'importo massimo stabilito nell'art. 2.

7. Tutte le spese si intendono comprensive di i.v.a., ove dovuta in base alle aliquote previste per legge, qualora rappresenti un costo per il Soggetto gestore.
8. Le spese dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e devono essere supportate da idonea documentazione che consenta l'identificazione della natura delle stesse, quali fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente.
9. Sono considerati ammissibili i pagamenti effettuati attraverso l'utilizzo di adeguati strumenti finanziari (mandati di pagamento, bonifici, ecc.). Sono esclusi i pagamenti in contanti.
10. I documenti comprovanti la spesa riferiti a periodi precedenti o successivi rispetto a quelli degli anni di competenza non possono essere riconosciuti anche se in connessione con le attività progettuali.
11. Per le spese imputate in quota parte per la realizzazione del Servizio, comprensive anche delle spese generali di cui alla lettera i), in fase di previsione e rendicontazione dovrà essere descritto nella relazione finanziaria il metodo utilizzato per la ripartizione e il prospetto di calcolo illustrativo dell'eventuale imputazione pro-quota del costo.
12. Gli importi di spesa finanziabili non devono superare i limiti stabiliti, per tipologia e/o importo, secondo quanto precisato nei commi precedenti, fatte salve le eventuali compensazioni secondo quanto dettagliato nel successivo art. 14.
13. Nella redazione del piano finanziario di previsione e del rendiconto economico il Soggetto gestore deve attenersi ai principi di affidabilità, attendibilità e prudenza.
14. Le spese ammesse ed elencate nel piano finanziario non possono essere finanziate o soggette a richiesta di finanziamento da altro contributo/finanziamento o da altra assegnazione di tipo economico da parte del Comune di Trento, o da altri enti di diritto privato controllati dal Comune o società partecipate dallo stesso.

### **Art. 13 – Spese non ammissibili**

1. Non sono ammissibili a contributo le spese relative a:
  - a) costi non direttamente riconducibili al progetto e non puntualmente identificati nel piano finanziario;
  - b) costi di progettazione, studio e di ricerca preliminari e propedeutici alla presentazione del progetto o propedeutici alla rendicontazione del progetto stesso;
  - c) sanzioni e interessi passivi;
  - d) I.V.A. in detrazione;
  - e) acquisto di attrezzatura, arredi, materiale di consumo e cancelleria di costo unitario superiore ad euro 516,46 (i.v.a. esclusa);
  - f) ammortamenti di beni e attrezzature non direttamente impiegati nella gestione del servizio;
  - g) spese derivanti dal calcolo di valorizzazione monetaria di servizi o attività di volontariato;

- h) spese per pranzi, buffet, feste, rappresentanza;
- i) acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
- j) spese per manutenzione straordinaria su immobili.

#### **Art. 14 – Variazioni e compensazioni**

1. Con riferimento al piano finanziario, eventuali variazioni compensative tra le voci di spesa di entità pari o inferiore al 10% del valore della spesa complessiva devono essere comunicate al Servizio Welfare e Coesione sociale ed evidenziate all'atto della presentazione delle rendicontazioni annuali, precisandone le motivazioni.
2. Le variazioni compensative che comportano uno scostamento eccedente il 10% devono essere preventivamente autorizzate dalla Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale su richiesta motivata del Soggetto gestore.
3. Non è ammessa alcuna compensazione tra le annualità.

#### **Art. 15 – Convenzione**

1. La quantificazione del contributo effettivo e la relativa erogazione saranno regolate da apposita convenzione che verrà sottoscritta dalla Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale e dal Soggetto gestore selezionato nell'ambito della presente procedura.
2. Detta convenzione è da considerarsi quale accordo ai sensi dell'art. 28 della L.p. 23/1992 e dell'art. 3, comma 2, della L.p. 13/2007 e sarà stipulata per scrittura privata informatica sulla base dei contenuti dello schema allegato al presente Bando (Allegato 1.2) e del progetto del soggetto proponente.
3. La convenzione indica:
  - gli obblighi di servizio pubblico che il Comune di Trento pone a carico del Soggetto gestore ed assegnatario del contributo, definendo gli interventi e le modalità di sviluppo;
  - le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione per analogia dell'art. 32, comma 4 della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2;
  - gli obblighi delle parti;
  - le modalità di liquidazione del contributo;
    - il coordinamento e il monitoraggio delle attività del Servizio;
    - le vicende soggettive dell'assegnatario;
    - le ipotesi di decadenza e di rinuncia del contributo;
    - il trattamento dei dati personali.
4. La convenzione può essere soggetta a revisione, secondo quanto previsto dall'art. 21 dello schema allegato.

#### **Art. 16 – Obblighi del beneficiario del contributo**

1. Il beneficiario del contributo, nonché Soggetto gestore del Servizio, è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:
  - a) dare esecuzione a quanto previsto nello schema di convenzione allegato alla presente, che integrato con il progetto presentato in sede di domanda di contributo, verrà sottoscritto dalle parti e costituirà impegno negoziale. Laddove il beneficiario sia inadempiente rispetto alla realizzazione dell'attività o del progetto oggetto di contributo, l'Amministrazione si riserva il potere di revocare in tutto o in parte l'erogazione, in dipendenza della gravità dell'inadempimento;
  - b) con riferimento alle spese finanziate con fondi PNRR, come previsto nello schema di convenzione, il Soggetto gestore deve fornire rendicontazioni separate;
  - c) pubblicare sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

#### **Art. 17 – Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali di cui il Comune viene in possesso a seguito dell'emanazione del presente Bando, sono trattati nel rispetto del DGPR privacy, Codice in materia di protezione dei dati personali, come da scheda informativa allegata alla modulistica.

#### **Art. 18 – Informazioni e contatti**

1. Per informazioni relative al presente Bando è possibile rivolgersi al Servizio Welfare e Coesione sociale al seguente indirizzo:

[servizio.welfare@pec.comune.trento.it](mailto:servizio.welfare@pec.comune.trento.it)

2. Il Bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul sito del Comune: [www.comune.trento.it/](http://www.comune.trento.it/)\_\_\_\_\_

## VALUTAZIONE DEI PROGETTI

### ELEMENTI E SUB-ELEMENTI CON RELATIVA PONDERAZIONE

Nell'ambito del Bando per la gestione del Servizio scuola dell'abitare e progetti abitativi autonomi per persone con disabilità da realizzare nel Territorio Val d'Adige, sulla base di quanto previsto dall'art. 36 bis della L.p. 13/2007:

1. Ogni soggetto proponente presenta un progetto articolato in più voci corrispondenti agli elementi e sub-elementi di valutazione:
  - A) *conoscenza del contesto in relazione al Territorio Val d'Adige ed ai destinatari del servizio;*
  - B) *visione strategica e modalità di applicazione delle indicazioni e dei principi guida internazionali, nazionali e locali relativi alla vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità;*
  - C) *anni di esperienza nel settore di intervento 4.1 previsto dal Catalogo dei servizi socio assistenziali;*
  - D) *articolazione del progetto;*
  - E) *organizzazione del servizio;*
  - F) *personale;*
  - G) *dotazione di attrezzature ed automezzi;*
  - H) *capacità di fundraising;*
  - I) *proposte migliorative.*
2. Si invita il soggetto proponente a presentare il progetto su un documento in formato A4 di massimo 15 facciate, utilizzando carattere Arial 11 e interlinea 1,5.
3. Il punteggio relativo alla lettera C) verrà assegnato su base tabellare, in relazione agli anni di esperienza.
4. Per le rimanenti voci la Commissione attribuirà il punteggio tenendo conto della qualità delle proposte e assegnando a ciascun sub-elemento un giudizio valutativo che corrisponde ad un coefficiente come indicato nella Tabella A. Per ogni sub elemento il punteggio è ottenuto moltiplicando il coefficiente per il limite massimo di punteggio indicato nella Tabella B.
5. Nel caso di parità di punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi parziali per ogni elemento, ha priorità il progetto che ottiene il punteggio più elevato nell'elemento D) (articolazione del progetto) e in subordine, nell'elemento E) (organizzazione del servizio).

**Tabella A**

<b>valutazione</b>	<b>coefficiente</b>
<i>ottimo</i>	1
<i>molto buono</i>	0,9
<i>buono</i>	0,8
<i>quasi buono</i>	0,7
<i>discreto</i>	0,6
<i>quasi discreto</i>	0,5
<i>sufficiente</i>	0,4
<i>appena sufficiente</i>	0,3
<i>carente</i>	0,2
<i>inadeguato</i>	0,1
<i>non valutabile</i>	0,0

**Tabella B**

ELEMENTO DI VALUTAZIONE A	max 6 punti
<p><b>Conoscenza del contesto in relazione al Territorio Val d'Adige ed ai destinatari del servizio ed aderenza rispetto a quanto atteso (art.1 art. 4 della convenzione)</b></p> <p><i>La valutazione sarà effettuata in relazione all'accuratezza della descrizione del contesto e dell'analisi operata dal soggetto proponente</i></p>	
<b>A.1</b> Analisi della situazione attuale, in particolare per quanto attiene le condizioni della popolazione delle persone con disabilità e loro bisogni e problemi	2 punti
<b>A.2</b> Modalità di mappatura del territorio in relazione all'offerta di servizi per le persone con disabilità	2 punti
<b>A.3</b> Promozione della conoscenza delle attività e delle modalità di accesso ai servizi, in particolare nell'area dell'abitare, in relazione ai principi riportati in convenzione (art.1) ed ai destinatari del servizio	2 punti

ELEMENTO DI VALUTAZIONE B	max 10 punti
<p><b>Visione strategica e modalità di applicazione delle indicazioni e dei principi guida internazionali, nazionali e locali relativi alla vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità</b></p> <p><i>La valutazione sarà effettuata con riferimento al principio sancito dalla Convenzione ONU "Vita indipendente e inclusione nella società", alle indicazioni contenute nelle Linee guida per la presentazione di progetti in materia di vita indipendente e inclusione nella società di persone con disabilità (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali d.d. 669 di data 28/12/2018) e ai criteri e modalità di attuazione delle disposizioni in materia di abitare sociale per persone con disabilità (deliberazione Giunta provinciale 768 di data 14/05/2021)</i></p>	
<b>B.1</b> Descrizione delle attività realizzate per favorire la transizione dal modello tradizionale dei servizi residenziali a nuovi modelli centrati sulla vita in autonomia delle persone con disabilità.	10 punti

ELEMENTO DI VALUTAZIONE C	max 12 punti
<p><b>Anni di esperienza nel settore di intervento 4.1 previsto dal Catalogo dei servizi socio assistenziali</b></p> <p><i>La valutazione sarà effettuata considerando l'esperienza del soggetto proponente (sommando l'esperienza di ciascun soggetto in caso di associazione o consorzio) negli ultimi 3 anni, da calcolarsi a ritroso dalla data di pubblicazione del presente Bando</i></p>	
<b>C.1</b> esperienza maggiore e uguale a 36 mesi	12 punti
<b>C.2</b> esperienza da 35 a 24 mesi	8 punti
<b>C.3</b> esperienza da 23 a 12 mesi	4 punti
<b>C.4</b> esperienza da 11 mesi a 6 mesi	2 punti
<b>C.5</b> esperienza inferiore a 6 mesi	0 punti

ELEMENTO DI VALUTAZIONE D	max 16 punti
<p><b>Articolazione del progetto</b></p> <p><i>La valutazione sarà effettuata:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sulla chiarezza e sulla completezza della descrizione delle azioni, tenendo conto della loro coerenza con le finalità e gli obiettivi da raggiungere e le attività da porre in essere;</li> <li>- sui protocolli, accordi, convenzioni e prassi attive che possano dimostrare la capacità di collaborazione con la rete dei servizi e di implementazione delle azioni attese</li> </ul>	
<b>D.1</b> Modalità di gestione dei progetti abitativi autonomi, in particolare per quanto attiene la possibilità per le persone con disabilità di raggiungere il più alto grado di autonomia possibile. In particolare sono attese proposte in merito alle azioni ed interventi da attivare per garantire la prosecuzione dei progetti personali al	5 punti

termine della durata della presente convenzione (art. 5.3 della convenzione)	
<b>D.2</b> Modalità di inclusione sociale delle persone destinatarie del servizio nel contesto sociale ed istituzionale locale, in particolare per quanto attiene la capacità di realizzare attività di livello territoriale	4 punti
<b>D.3</b> Modalità di implementazione dei monitoraggi richiesti in relazione ai progetti di accoglienza adulti del Comune di Trento; per ogni situazione aggiuntiva (circa 5 ore mensili) oltre le 5 richieste sarà attribuito 1 punto. (art.5.5 della convenzione)	3 punti
<b>D.4</b> Modalità di implementazione delle azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e accompagnamento e sostegno delle famiglie delle persone con disabilità	4 punti

ELEMENTO DI VALUTAZIONE E	max 16 punti
<b>Organizzazione del servizio</b> <i>La valutazione sarà effettuata tenendo conto della completezza e fattibilità delle azioni, della descrizione articolata e dettagliata degli elementi, la rispondenza degli elementi descritti e proposte alle finalità specifiche degli interventi oggetto della convenzione</i>	
<b>E.1</b> Modalità di programmazione del servizio e degli interventi individuando anche le fasi e i tempi di realizzazione (presa in carico, attivazione ed erogazione del servizio, monitoraggio, supervisione, verifica e valutazione di esito/reportistica, raccolta e analisi dei dati, metodologia analisi e ricerca).	6 punti
<b>E.2</b> Metodologia di lavoro ed aspetti organizzativi dell'approccio da utilizzare per la realizzazione dei tre interventi previsti, con descrizione delle modalità di rendicontazione e trasmissione delle informazioni al Servizio Welfare e Coesione sociale	5 punti
<b>E.3</b> Modalità di valutazione del servizio offerto, con particolare riferimento alle modalità di coinvolgimento dei destinatari (persone con disabilità e loro famiglie) nelle fasi di progettazione, implementazione e valutazione delle attività.	5 punti

ELEMENTO DI VALUTAZIONE F	max15 punti
<b>Personale</b> <i>Per la valutazione si terrà conto della descrizione esaustiva dei sub-elementi relativi al personale, valutando la qualità delle proposte in ragione della sua efficacia per la realizzazione del servizio</i>	
<b>F.1</b> Progetto di coinvolgimento di volontari e di "esperti per esperienza" con l'utilizzo della metodologia di supporto alla pari.	6 punti
<b>F.2</b> Piano di formazione e supervisione del personale: numero moduli formativi aggiuntivi a quelli previsti (art. 11 della Convenzione) proposti per tematiche inerenti il Servizio.	3 punti
<b>F.3</b> Misure di contenimento del turnover: descrizione delle misure organizzative poste a presidio del Servizio per garantire la continuità degli interventi ed eventuali sostituzioni nei tempi previsti dallo schema di convenzione.	4 punti
<b>F.4</b> Descrizione: esperienza e qualificazione del personale, organigramma e specifiche funzioni.	2 punti

ELEMENTO DI VALUTAZIONE G	max 4 punti
<b>Dotazione di attrezzature ed automezzi.</b> <i>Per la valutazione si terrà conto della tipologia delle attrezzature e del numero e caratteristiche degli automezzi messi a disposizione degli operatori</i>	
<b>G.1</b> Attrezzature quali ad esempio: telefoni, tablet, notebook, personal computer, etc...	2 punti

<b>G.2</b> Automezzi per le uscite sul territorio e per l'accompagnamento in aggiunta a quanto previsto all'articolo 14 della Convenzione.	2 punti
--	---------

<b>ELEMENTO DI VALUTAZIONE H</b>		max 9 punti
<b>Capacità di fundraising</b> <i>Per la valutazione si terrà conto delle modalità di reperimento fondi e loro utilizzo</i>		
<b>H.1</b> Capacità di reperimento di finanziamenti esterni: entità di tale contributo, garantita oltre il minimo stabilito del 15%		6 punti
<b>H.2</b> Modalità di reperimento e gestione dei finanziamenti esterni: criteri e trasparenza nelle azioni di fundraising, ambiti di utilizzo e di evidenziazione pubblica;		3 punti

<b>ELEMENTO DI VALUTAZIONE I</b>		max 12 punti
<b>Proposte migliorative ed integrative rispetto alle attività richieste che non comportano ulteriori costi per l'Amministrazione comunale.</b> <i>Per la valutazione si terrà conto del numero e tipologia delle azioni che si intendono realizzare, in aggiunta a quelle previste dalla schema di convenzione che valorizzano l'apporto del soggetto proponente ed elevano la qualità del servizio</i>		
<b>I.1</b> Messa a disposizione di figure specialistiche non richieste nella convenzione (es. assistenti sociali, psicologi, etc...), anche di supporto alle équipes di lavoro oltre che ai beneficiari e loro famiglie		5 punti
<b>I.2</b> Proposte migliorative in merito ai progetti abitativi autonomi delle persone, sia nel corso della convenzione che al termine della stessa		5 punti
<b>I.3</b> Ulteriori azioni tra quelle non previste ai punti precedenti.		2 punti

## SCHEMA DI CONVENZIONE

### PER IL SERVIZIO SCUOLA DELL'ABITARE E PROGETTI ABITATIVI AUTONOMI PER PERSONE CON DISABILITÀ NELL'AMBITO DEL TERRITORIO VAL D'ADIGE

#### CUP:

C44H22000530006
-----------------

C44H22000540006
-----------------

D29G23000000002
-----------------

Tra

il Comune di Trento – Servizio Welfare e Coesione sociale

e

il Soggetto gestore.....

#### PREMESSO CHE:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 22 dicembre 2022, n. 168, prevede all'interno dell'area strategica "*Siamo comunità*" l'obiettivo di "*Costruire un welfare dinamico capace di intercettare i bisogni e intervenire in maniera efficace ispirato ad un criterio di reciprocità*" e gli obiettivi operativi "*Sostenere i processi di interazione e di integrazione in ambito sociale, socio-assistenziale e socio-sanitario, finalizzati ad offrire risposte integrate ai bisogni complessi delle persone e delle comunità*" e "*Promuovere lo sviluppo di relazioni di buon vicinato e di comunità, valorizzando i progetti esistenti e strutturandone di nuovi in ottica di co-housing e abitare collaborativo*";
- con Decreto del direttore della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 5 del 15 febbraio 2022 è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022, che finanzia proposte di intervento a rafforzamento dei servizi da parte degli Ambiti Sociali Territoriali nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (d'ora in poi PNRR). Per linea di investimento 1.2 *Percorsi di autonomia per persone con disabilità* il Comune di Trento è partner della Provincia Autonoma di Trento per 2 progetti, di cui uno in partnership con le Comunità della Valle di Sole e Comunità della Valle di Non (CUP C44H22000530006);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 27.07.2022, per la realizzazione del servizio Abitare accompagnato per persone con disabilità, il Comune di Trento nell'ambito della gestione associata per il Territorio Val d'Adige ha individuato la procedura collaborativa che prevede l'erogazione di un contributo a norma dell'art. 36 bis della L.p. 13/2007 attraverso la selezione di una proposta progettuale presentata da un soggetto

del Terzo settore, autorizzato e accreditato ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.p. 13/2007 e degli artt. 4 e 6 del relativo Regolamento di attuazione approvato con d.p.p. 9 aprile 2018;

- con deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata approvata la documentazione necessaria per l'istruttoria;
- con il Bando del \_\_\_\_\_, prot. \_\_\_\_\_ l'Amministrazione ha reso note le condizioni di selezione e di svolgimento del Servizio, tra cui l'individuazione degli obblighi e degli adempimenti di interesse pubblico da osservare nell'ambito dell'azione sovvenzionata;
- a seguito di detta selezione con determinazione della Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale n. 15/\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata selezionata la proposta progettuale presentata da \_\_\_\_\_;

tutto ciò premesso, fra le parti sopra nominate si conviene e stipula quanto segue:

### **Art.1 - Principi**

La presente convenzione ed il progetto in essa contenuto si richiamano a diversi principi ispiratori relativi ai diritti delle persone con disabilità, di seguito elencati. Tali principi sono fondamentali per orientare le azioni necessarie alla realizzazione del Servizio: da qui l'importanza che il Soggetto gestore condivida un approccio fortemente orientato all'autonomia abitativa della persona con disabilità.

In primis, ai sensi della Convenzione ONU sulle persone con disabilità si richiama quanto contenuto nell'articolo 19: *“Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:*

*(a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione*

*(b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirsi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione”.*

A livello nazionale pare opportuno richiamare la legge 112/2016 *“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”*, all'interno della quale sono richiamati i doveri di *“assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.”* Tali misure, sono volte anche ad evitare *l'istituzionalizzazione”.*

A livello provinciale è opportuno invece richiamare la legge provinciale 8/2003, che all'art 9 bis, specificatamente punta sulla *“valorizzazione delle dimensioni di autonomia, indipendenza, libertà di scelta, autorappresentazione e autodeterminazione della persona, la Provincia promuove, secondo quanto previsto da questo capo, interventi specifici rivolti alle persone con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, finalizzati a consentire la progettazione e la realizzazione di processi, anche precoci, di progressivo distacco dalla famiglia di origine e ad evitare, ritardare o prevenire l'istituzionalizzazione”*.

Sempre a livello locale, sono da richiamare due deliberazioni attuative di quanto disposto nella legge 8/2003. Per quanto attiene la vita indipendente, nella deliberazione della Giunta provinciale 1696/2016 è evidenziato come *“l'intervento in materia di vita indipendente non ha natura assistenziale, ma persegue l'obiettivo di sviluppare il percorso di autonomia e di consapevole realizzazione del progetto di vita della persona. L'intervento ha l'obiettivo di supportare la domiciliarità riconoscendo un ruolo attivo alla persona”*.

Mentre per quanto riguarda l'abitare sociale, la deliberazione della Giunta provinciale 768/2021 mira a:

*“a) favorire l'indipendenza abitativa e la valorizzazione delle potenziali autonomie delle persone con disabilità promuovendo percorsi di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie;*

*b) realizzare processi verso l'autodeterminazione delle persone con disabilità, anche precoci, di progressivo distacco dalla famiglia di origine ed evitare, ritardare, prevenire l'istituzionalizzazione nonché favorire, ove possibile, percorsi di deistituzionalizzazione;*

*c) sostenere e accompagnare il processo evolutivo di autonomia delle persone con disabilità, garantendo relazioni stabili e significative e/o innescare processi di cambiamento e di crescita garantendo il monitoraggio del percorso e la gestione delle criticità;*

*d) accompagnare la persona e la famiglia d'origine affinché acquisiscano consapevolezza e riconoscano l'importanza del processo di autonomia;*

*e) rafforzare l'autodeterminazione, l'autonomia e l'inclusione della persona con disabilità, anche attraverso progettualità finalizzate all'inserimento lavorativo;*

*f) costruire una rete sociale includente attraverso il lavoro di comunità;*

*g) favorire un processo di innovazione della rete dei servizi.”*

## **Art. 2 - Oggetto e finalità del Servizio**

1. La presente convenzione è da considerarsi quale accordo ai sensi dell'art. 28 della L.p. 23/1992 e dell'art. 3, comma 2, della L.p. 13/2007 ed ha per oggetto la realizzazione del Servizio scuola dell'abitare e progetti abitativi autonomi per persone con disabilità (di seguito Servizio) nell'ambito del Territorio Val d'Adige (di seguito Territorio).

2. Il Servizio rientra complessivamente nella macroarea "Servizi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare" (art. 34 della L.p. 13/2007) dei livelli essenziali transitori delle prestazioni e dei servizi per le attività socio-assistenziali di livello locale, come specificato nelle

"Linee d'indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali da parte degli Enti Locali", approvate con deliberazione della Giunta provinciale 911/2021, e si colloca all'interno del sistema dei servizi residenziali per persone con disabilità di cui al Catalogo dei servizi socio-assistenziali della Provincia Autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 173/2020, tipologia di servizio 4.1 "Abitare accompagnato".

3. Il Servizio risponde alla necessità di disporre nel Territorio di strumenti finalizzati alla promozione del benessere generale dei cittadini, ad incrementare la solidarietà e la responsabilità sociale, anche nella forma della cittadinanza attiva, ed a potenziare la coesione e l'inclusione sociale nell'ottica di prevenzione del disagio.

4. Obiettivo generale è la promozione di progetti personalizzati di vita in autonomia per persone con disabilità, quale risposta alternativa all'inserimento in strutture residenziali socio-assistenziali o socio-sanitarie, favorendo una riduzione dei processi di istituzionalizzazione. Gli obiettivi specifici che si intendono raggiungere sono:

- a) favorire l'indipendenza abitativa delle persone con disabilità, attraverso la valorizzazione delle autonomie della persona, con percorsi sia all'interno di alloggi di preparazione delle persone (scuola dell'abitare e alloggio training) che di supporto nelle abitazioni autonome;
- b) realizzare processi di autodeterminazione delle persone con disabilità e graduale distacco dalle famiglie di origine;
- c) accompagnare un processo evolutivo di autonomia delle persone con disabilità, con il mantenimento e la costruzione di relazioni significative nel nuovo contesto di vita;
- d) sostenere le famiglie di origine all'acquisizione di consapevolezza circa il distacco e l'autonomia della persona con disabilità;
- e) costruire reti sociali includenti;
- f) innovare la metodologia di lavoro dei servizi residenziali per persone con disabilità.

5. Gli interventi oggetto della presente convenzione dovranno prevedere necessariamente (come descritto negli articoli successivi):

- la gestione di una "scuola dell'abitare"
- la gestione di un alloggio "training" per persone in prospettiva di abitare autonomo
- la gestione di una rete di alloggi con monitoraggio dei progetti delle persone inserite
- il supporto in 5 progetti di accoglienza adulti per persone con disabilità con funzione di monitoraggio
- il sostegno, la consulenza e formazione per famiglie, genitori di persone con disabilità e sensibilizzazione in favore della cittadinanza

6. Il Servizio oggetto della presente convenzione, viene finanziato con fondi propri dell'Amministrazione comunale e fondi derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) investimento 1.2 *Percorsi di autonomia per persone con disabilità*.

Le attività finanziate dal PNRR sono quelle riconducibili agli articoli 5.2 e 5.3 della presente convenzione e riguardano solo il supporto educativo offerto agli utenti accolti nei seguenti

alloggi:

- alloggio dedicato alle attività di training sito via Sant'Anna, 5 e appartamenti per progetti abitativi in autonomia di via Gocciadoro, 86/2 e 86/3 - CUP C44H22000530006
- alloggi per progetti abitativi in autonomia di piazza Quintilio Perini, 3, via Bronzetti, 23, via Travai, 9 e via Predara, 12 - CUP C44H22000540006

7. Parte integrante e sostanziale della presente convenzione è il progetto del Soggetto gestore.

### **Art. 3 - Durata**

1. La presente convenzione ha durata dal 1 aprile 2023 fino al 31 marzo 2026. Per i progetti abitativi autonomi il finanziamento imputabile ai fondi PNRR è garantito fino al 31 dicembre 2025, salvo proroghe. Dal 1 gennaio 2026 dovranno pertanto essere individuate modalità di finanziamento alternative o da parte degli stessi beneficiari.

### **Art. 4 - Destinatari del Servizio**

#### **4.1 Numero e caratteristiche**

1. Sono destinatari del Servizio persone adulte (18-64 anni), con disabilità prioritariamente cognitiva-intellettuale e solo in forma residuale fisica e/o psichica (ed in ogni caso correlata), che sono nelle condizioni di sperimentare forme di avvicinamento a percorsi abitativi autonomi (scuola dell'abitare) e/o di essere avviate ed accompagnate in percorsi abitativi autonomi. La disabilità verrà accertata in base all'esistenza di un certificato di invalidità superiore al 46%.

2. Si prevede un numero minimo complessivo di persone da inserire nel progetto, nell'arco di 3 anni, pari a 40 (tra scuola dell'abitare e progetti abitativi autonomi), comprensivo di almeno 24 persone quali destinatarie degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) investimento 1.2 *Percorsi di autonomia per persone con disabilità* (articoli 5.2 e 5.3 della presente convenzione).

3. Sono inoltre destinatarie del servizio le famiglie delle persone inserite nel progetto, che necessitano di essere accompagnate nell'individuazione e nella rielaborazione del processo di distacco ed autonomia del familiare con disabilità.

#### **4.2 Criteri per la selezione**

1. I criteri e requisiti di individuazione dei destinatari sono i seguenti:

- a. motivazione della persona: si ritiene sia l'elemento principale e fondante delle progettualità descritte, così come riportato nei documenti di cui all'art.1;
- b. rischio di istituzionalizzazione, ovvero rischio concreto che la persona possa essere inserita in un contesto residenziale socio-assistenziale (es. comunità alloggio), in alternativa ad una permanenza a domicilio. Quali fattori di rischio si individuano in particolare i seguenti elementi di valutazione della rete familiare, quali:

- monogenitorialità o comunque presenza di un solo caregiver
  - condizioni di salute psico/fisica precarie del caregiver (per età o malattia)
  - assenza o fragilità di reti sociali di aiuto
  - qualità scadente o inadeguata della cura, assenza della stessa o aggravamento delle condizioni della persona (che necessitano quindi di un maggiore livello di cura)
  - assenza di alternative gestibili dalla famiglia stessa;
- c. presenza di una famiglia e di chi ha la responsabilità legale della persona che condivide la progettualità;
- d. necessità/opportunità di de-istituzionalizzare persone attualmente inserite in contesti residenziali;
- e. potenziale capacità della persona di vivere in autonomia e di fruire dei servizi. Vanno valutate con accurata attenzione persone che non hanno queste caratteristiche, per le quali la messa in atto di un progetto abitativo autonomo non comporterebbe benefici certi riscontrabili per la persona, a fronte però di un importante investimento di risorse sia umane che economiche. In particolare si evidenzia, sulla base di esperienze pregresse, la difficoltà di operare con persone con gravi disturbi del comportamento, che non sembrano gestibili in situazioni domiciliari.

2. I progetti abitativi autonomi devono considerare la disponibilità/possibilità per i beneficiari di vivere in convivenza, elemento positivo maggiormente protettivo e che riduce il carico assistenziale.

### **4.3 Valutazione per l'accesso al Servizio**

1. Per l'accesso alla scuola dell'abitare i destinatari sono individuati in forma congiunta dal Soggetto gestore e dal Servizio Welfare e Coesione sociale, tra cittadini residenti sul Territorio Val d'Adige e rientranti nei criteri già stabiliti all'art. 4.2. La valutazione all'accesso verrà disciplinata all'interno del gruppo di regia di cui all'art. 9.

2. Per i progetti abitativi autonomi negli alloggi individuati dal Servizio Welfare e Coesione sociale nell'ambito del PNRR, l'accesso avviene per il tramite della Unità di Valutazione multidisciplinare (d'ora in poi UVM), come previsto a livello provinciale. L'UVM avrà il compito di individuare, di concerto con il Servizio Welfare e Coesione sociale, i destinatari tra le persone che rispondono ai criteri di cui all'art. 4.2. Il Soggetto gestore dovrà quindi accogliere nel Servizio le persone individuate.

3. Per la fase di training i destinatari sono individuati dal gruppo di regia di cui all'art. 9 oppure dall'UVM, con le modalità definite dal precedente comma 2.

4. Il Soggetto gestore verrà coinvolto dal Servizio Welfare e Coesione sociale fin dalla fase di individuazione dei beneficiari del servizio. Per ulteriori alloggi che non rientrano in quelli individuati dal Comune di Trento nell'ambito del PNRR, si procede come per l'accesso alla scuola dell'abitare.

5. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di individuare, per l'inserimento nelle attività di cui ai successivi art. 5.2 e 5.3 (per i soli alloggi situati in via Gocciadoro), persone residenti nelle Comunità della Valle di Sole e Comunità della Valle di Non, di concerto con le stesse.

## **Art. 5 - Articolazione degli interventi del Servizio**

1. Il Servizio si articola in cinque interventi distinti, strutturati per accompagnare in maniera graduale i beneficiari nelle diverse fasi del processo volto al raggiungimento dell'autonomia abitativa, a seconda degli specifici bisogni individuali.

### **5.1 Scuola dell'abitare**

1. All'interno di uno dei due alloggi individuati nella sede di Palazzo Crivelli, via Sant'Anna 5 Trento, verrà adibito lo spazio denominato "scuola dell'abitare", che dovrà garantire:

- a. l'accesso delle persone individuate secondo quanto disciplinato nell'art. 4;
- b. periodi di valutazione e formazione per le persone inserite;
- c. l'accesso a persone che, vivendo già in autonomia e inserite nei progetti di cui all'art. 5.3, necessitano di un ripristino periodico e temporaneo delle competenze.

2. Le attività previste dovranno articolarsi nelle seguenti fasi:

- a. conoscenza della famiglia ove è necessario costruire un'efficace collaborazione e relazione di fiducia;
- b. conoscenza della persona con disabilità con avvio di una prima fase valutativa relativamente alle sue capacità e risorse. Questa fase, di norma, non dovrà superare i 6 mesi;
- c. inserimento in forma residenziale della persona nell'alloggio scuola dell'abitare con rispetto dei requisiti stabiliti dal catalogo provinciale dei servizi, garantendo quindi copertura di notti, pasti, interventi educativi e di quant'altro necessario, per un massimo di 5 persone contemporaneamente e previa valutazione di compatibilità con le condizioni psico-fisiche delle persone inserite;
- d. valutazione delle competenze della persona con disabilità: terminata la fase di conoscenza il Soggetto gestore dovrà predisporre una valutazione/profilazione scritta delle risorse e capacità della persona in relazione ad un possibile progetto abitativo. In questa fase, in accordo con i servizi invianti e in collaborazione con gli stessi, dovrà essere ipotizzato, a grandi linee, il progetto abitativo, che potrà realizzarsi presso l'abitazione privata della persona, in uno degli alloggi previsti all'interno delle progettualità PNRR, in convivenza alloggiativa presso terzi oppure in alloggio pubblico assegnato alla persona. La valutazione in oggetto dovrà svilupparsi e contenere approfondimenti, nello specifico:
  - sulle capacità relazionali;
  - sul livello di collaborazione e fiducia della famiglia rispetto ad un progetto

- abitativo autonomo;
- sulle competenze e capacità al vivere autonomo (abilità residue);
  - sulle problematiche di natura comportamentale che meritano attenzione nella progettazione.
- e. gestione del rapporto con gli Amministratori di Sostegno – laddove presenti – quali figure centrali sul piano della responsabilità legale dei progetti in favore delle persone;
- f. collaborazione nella valutazione degli eventuali interventi di domotizzazione degli alloggi definitivi: si richiede al Soggetto gestore, al termine del periodo di valutazione, di collaborare nell'individuazione degli interventi di domotizzazione necessari al progetto abitativo autonomo della persona.

## **5.2 Training**

1. Terminata la fase valutativa, per un periodo di circa 6 mesi, è attesa una fase di training al vivere autonomo, con individuazione della possibile forma progettuale in favore della persona, che andrà costruita con la persona con disabilità, in particolare per ciò che attiene la scelta dei conviventi (sia in quanto pari, che quali figure di supporto assistenziale o relazionale) e la sperimentazione dell'eventuale convivenza.
2. All'interno di tale fase, per i beneficiari dei progetti di cui all'art. 5.3, se non già precedentemente attivata, verrà svolta la valutazione in UVm, al fine di definire il miglior modello di risposta in favore della persona. Durante il percorso andranno definite le modalità di supporto educativo al progetto di autonomia abitativa futura, di cui all'art. 5.3, con la persona, la famiglia e la rete dei servizi.
3. Nella fase di training il Soggetto gestore garantirà in favore delle persone individuate l'accesso al secondo alloggio sito in palazzo Crivelli, via Sant'Anna 5 Trento (comunicante con la scuola dell'abitare) e un'adeguata presenza di operatori con funzione di monitoraggio ed accompagnamento del progetto da modulare in base al bisogno e nei limiti del monte ore stabilito all'art. 6, comma 1. Il numero massimo di persone accoglibili contemporaneamente è 3 e previa valutazione di compatibilità con le condizioni psico-fisiche delle persone inserite.
4. Le attività di cui al presente articolo rientrano in quelle previste dal progetto PNRR presentato dalla Provincia Autonoma di Trento e come tali andranno rendicontate separatamente.

## **5.3 Progetti abitativi autonomi**

1. Sulla base della valutazione dell'UVm il Soggetto gestore si impegna a gestire l'accompagnamento dei beneficiari in abitazioni autonome. Nella prima fase di avvio del progetto abitativo autonomo (almeno per 12 mesi) garantirà il monitoraggio nella nuova sistemazione abitativa della persona con disabilità, fino a definizione di un progetto strutturato e continuativo. Le ore di monitoraggio svolte dagli operatori per ciascun progetto potranno variare in base alle caratteristiche dei destinatari e verranno utilizzate anche per la gestione dell'alloggio (come disciplinato all'art. 7 comma 2. Nell'arco di tale percorso andrà definita e consolidata la gestione

in autonomia del progetto di vita dei destinatari, con l'obiettivo di garantire la prosecuzione del progetto anche al termine della presente convenzione, con le modalità proposte dal soggetto gestore.

2. Nelle azioni di accompagnamento in alloggio in particolare dovranno essere garantiti:

- a. il monitoraggio dei progetti e la funzione di supporto educativo ai percorsi abitativi autonomi delle persone. Per tali azioni è prevista la presenza di operatori per un minimo di 5 ore settimanali a persona in alloggio, in ogni caso da definirsi in base al bisogno dei destinatari in forma concordata con il Servizio Welfare e Coesione sociale ed in coerenza con gli obiettivi individuati con gli altri servizi territoriali coinvolti. Deve essere prevista l'attivazione delle risorse delle persone e delle reti di supporto informali al fine di garantire un miglioramento della qualità della vita a domicilio.
- b. la reperibilità telefonica 24h/24h 365 gg/anno a favore dei destinatari del progetto e di altre persone con disabilità già seguite all'interno di progetti abitativi autonomi supportati dal Comune di Trento (in un numero massimo di 5 all'anno), delle loro famiglie e dei referenti del Servizio Welfare e Coesione sociale. Tale reperibilità è da garantirsi anche in riferimento ai beneficiari inseriti nell'appartamento di training di cui all'art. 5.2. In caso di necessità che richiedono interventi improcrastinabili l'operatore dovrà entrare in servizio;
- c. l'aggiornamento regolare al Servizio Welfare e Coesione sociale delle modalità e dei contenuti di verifica dei progetti e la partecipazione ad incontri con il medesimo Servizio cadenzati al bisogno.

3. Le attività di cui al presente articolo rientrano in quelle previste dal progetto PNRR presentato dalla Provincia Autonoma di Trento e come tali andranno rendicontate separatamente.

#### **5.4 Attività rivolte alle famiglie e alla comunità**

1. Il Soggetto gestore si impegna a garantire la realizzazione di progetti di sostegno, consulenza e accompagnamento alle famiglie, sensibilizzazione e formazione della cittadinanza sui temi dell'abitare in autonomia/diritto all'abitazione e sull'empowerment delle persone con disabilità.

Su tali tematiche dovranno essere organizzati incontri di formazione e sensibilizzazione in favore della cittadinanza e per piccoli gruppi di famiglie, individuati tra i potenziali beneficiari, anche mediante il coinvolgimento di utenti esperti. Tutti gli eventi dovranno richiamarsi a quanto contenuto in premessa alla presente convenzione, e quindi ai diritti sanciti dalle dichiarazioni internazionali e nazionali relativamente ai diritti al vivere autonomo delle persone con disabilità.

In favore delle famiglie dei beneficiari che iniziano un percorso di accompagnamento all'autonomia e che necessitano di sostegno mirato, devono essere promossi momenti di consulenza e di accompagnamento.

2. Dall'esperienza svolta in questi anni, gli interventi offerti da famigliari esperti che hanno già accompagnato i figli al vivere autonomo sono risultati di notevole supporto e maggiormente efficaci rispetto ad altre modalità (es. gruppi di auto mutuo aiuto). È atteso quindi un coinvolgimento degli "esperti per esperienza" (art. 13) in tutte le iniziative sopra citate.

## 5.5 Monitoraggio di progetti di accoglienza adulti

1. Il Soggetto gestore si impegna a garantire il monitoraggio di almeno 5 situazioni relative a persone con disabilità, individuate dal Servizio Welfare e Coesione sociale del Comune di Trento, così come progettate e riferite al modello di lavoro "Accoglienza adulti", per un monte ore indicativo di 25 h mensili.

### Art. 6 - Monte Ore

1. Il monte ore operatori è così articolato:

- a. Scuola dell'abitare e fase di training: dovranno essere garantite non meno di 170 ore svolte da educatori/operatori sociali a settimana con garanzia di apertura settimanale del Servizio di scuola dell'abitare pari ad almeno 85 ore/settimana (minimo 5 giorni su 7). In tale conteggio sono escluse le ore notturne che sono da considerarsi "passive". All'interno dello stesso monte ore deve essere garantito l'accompagnamento dei percorsi di training per i beneficiari individuati, così come declinato al precedente art. 5.2.
- b. Progetti abitativi autonomi: le ore settimanali di educatori/operatori sociali nella fase di accompagnamento in alloggio sono graduate diversamente di anno in anno, considerando che i progetti avranno un avvio differenziato. Pertanto le ore settimanali frontali medie dedicate ai progetti delle persone inserite negli alloggi, che dovranno essere garantite, sono le seguenti:
  - 30 ore settimanali per l'anno 2023
  - 60 ore settimanali per l'anno 2024
  - 90 ore settimanali per l'anno 2025.
- c. Accompagnamento delle famiglie: è richiesto un minimo di 140 ore all'anno.
- d. Funzione di coordinamento, così come declinata all'art. 8: deve essere garantito un minimo di 23 ore settimanali (1.196 all'anno).
- e. Funzione di monitoraggio di progetto di accoglienza adulti (almeno 5 situazioni come previsto all'art. 5.5): sono richieste indicativamente 25 ore mensili.

### Art. 7 - Gestione immobili e beni d'uso

1. Il Soggetto gestore si impegna ad assumere la gestione degli alloggi adibiti a quanto in oggetto e collocati in via Sant'Anna 5 a Trento - Palazzo Crivelli, assumendone le spese forfettarie di gestione, le utenze, la manutenzione ordinaria, gli arredi in essi già contenuti. Si richiede di fornire le stoviglie, la biancheria e quant'altro necessario al vivere quotidiano, garantendone una corretta gestione e amministrazione. Dovranno essere richieste agli utenti del Servizio quote di partecipazione alla spesa così come definite dal gruppo di regia.

2. Il Soggetto gestore si impegna altresì a gestire gli alloggi di proprietà del Comune che verranno assegnati progressivamente per il tramite di ITEA s.p.a., nel corso del triennio, come da tabella allegata (Allegato 1.3). Per questi alloggi, l'Amministrazione mette a disposizione del Soggetto gestore il mobilio, gli oggetti di arredamento e le attrezzature domestiche necessarie a

seconda delle esigenze dei beneficiari del Servizio, che risultano da un apposito inventario. Qualora il Soggetto gestore utilizzi anche arredi e/o attrezzature di sua proprietà, ne risponde per quanto attiene la funzionalità, l'utilizzo e la sicurezza nei confronti dei beneficiari, provvedendo all'eventuale loro smaltimento.

3. Al termine della gestione del Servizio, l'immobile di via Sant'Anna, il mobilio, gli oggetti di arredamento e l'attrezzatura domotica dovranno essere restituiti all'Amministrazione in buono stato salvo il normale deterioramento per l'uso degli stessi. Verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti. Per gli alloggi comunali assegnati per il tramite di ITEA s.p.a. l'Amministrazione individuerà, al termine della presente convenzione, sul piano contrattuale le modalità di prosecuzione della permanenza degli utenti all'interno di tali alloggi anche con altro soggetto. In questo caso, il Soggetto gestore uscente si impegna, su richiesta dell'Amministrazione, a dare disdetta del contratto di locazione con ITEA S.p.a..

4. Il Soggetto gestore si impegna a:

- a. stipulare con ITEA s.p.a. i contratti di locazione degli alloggi di proprietà del Comune;
- b. attivare le utenze necessarie al funzionamento degli alloggi e garantirne il pagamento;
- c. provvedere alla manutenzione ordinaria degli appartamenti;
- d. collaborare negli interventi di arredo e domotizzazione degli alloggi;
- e. accogliere ed inserire le persone individuate secondo l'art. 4, stipulando il relativo contratto d'uso;
- f. garantire il pagamento delle spese per le utenze (es. energia elettrica, spese condominiali, Tari...);
- g. definire, di concerto con il Servizio Welfare e Coesione sociale, le quote di compartecipazione dovute dalle persone individuate, diversificate per i tre livelli di intervento (artt. 5.1, 5.2 e 5.3), attivando la riscossione comprensiva di canone di affitto, utenze, spese condominiali e spese di manutenzione ordinaria dell'alloggio, del mobilio, degli oggetti di arredamento e delle attrezzature domotiche messe a disposizione dell'Amministrazione, al fine di mantenere gli stessi in perfetto stato di conservazione ed efficienza per tutta la durata della convenzione.

5. Sono a carico dell'Amministrazione comunale le spese di manutenzione straordinaria e per l'eventuale sostituzione dei beni mobili.

6. Il Comune interviene con un finanziamento specifico, come definito all'art. 18 a copertura delle spese di cui alla lettera g del precedente comma 4, riferite ai periodi in cui l'alloggio (o parte di esso) non risulta occupato oppure per saldare le quote di compartecipazione di beneficiari privi di reddito.

7. Il Soggetto gestore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione straordinaria necessari. In caso di omessa comunicazione gli eventuali danni subiti dal personale, utenti e terzi o all'immobile resteranno in capo al Soggetto gestore.

8. Il Soggetto gestore è tenuto a sostituire il mobilio, gli oggetti di arredamento e le attrezzature domotiche messi a disposizione dall'Amministrazione comunale qualora il loro deterioramento

sia dovuto a negligenza, imperizia o incuria nella conservazione o nell'utilizzo degli stessi.

9. La responsabilità civile verso terzi connessa alla detenzione dei beni mobili e immobili messi a disposizione dal Comune di Trento, per l'attività svolta, è assunta in capo al Soggetto gestore.

### **Art. 8 - Coordinamento**

1. Per la realizzazione del Servizio sono previsti due livelli di coordinamento, gestionale e di rapporto con il Comune di Trento.

Il Soggetto gestore assicura il coordinamento gestionale del Servizio attraverso:

- a. l'organizzazione del lavoro degli operatori, la gestione dei volontari e degli “*esperti per esperienza*” in accompagnamento agli operatori;
- b. il monitoraggio costante della qualità degli interventi e la verifica/valutazione degli stessi attraverso riunioni periodiche con gli operatori;
- c. la promozione delle reti territoriali, definendo ogni possibile sinergia con altri servizi ed altre progettualità territoriali, favorendo anche la conoscenza e la visibilità sociale positiva del Servizio nel contesto di riferimento;
- d. il raccordo costante e la massima collaborazione con i referenti del Servizio Welfare e Coesione sociale, partecipando anche agli incontri di monitoraggio di cui al successivo comma 2;
- e. la trasmissione mensile al Servizio Welfare e Coesione sociale di un resoconto sull'andamento generale del Servizio, con elenco e stato dell'arte sugli interventi attivati, gli esiti delle verifiche, del monitoraggio e della valutazione e time sheet del personale, con le modalità che verranno concertate con il Servizio medesimo.

2. Per quanto attiene al rapporto con il Comune di Trento, il partecipante con il Soggetto gestore partecipa ad almeno 6 (sei) incontri annuali con il Servizio Welfare e Coesione sociale finalizzati al coordinamento generale e al monitoraggio del Servizio (gruppo di regia di cui all'art. 9). Durante gli incontri di coordinamento si procederà a verificare il lavoro svolto, a condividere i risultati raggiunti, a riprogrammare o pianificare gli interventi sulla base dell'andamento del Servizio, condividere eventuali difficoltà e le modalità per superarle.

3. Per un'efficace attività di coordinamento e monitoraggio del Servizio il Soggetto gestore invierà dei report valutativi semestrali sull'andamento dei percorsi di vita delle persone con disabilità inserite nel progetto, in particolare al termine del percorso valutativo di cui all'art. 5.1.

### **Art. 9 - Gruppo di regia**

1. Il gruppo di regia è composto da due funzionari del Comune di Trento (individuati e designati con indicazione del Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale) e da due referenti del Soggetto gestore, e si riunisce con incontri cadenzati come da art. 8. Potranno essere coinvolti, al bisogno, eventuali altri soggetti competenti in materia amministrativa, di ricerca e valutazione.

2. In particolare le funzioni del gruppo di regia riguardano:

- a. la valutazione all'accesso delle persone alla scuola dell'abitare, come indicato all'art. 4.3;
- b. l'individuazione di un sistema per stabilire le quote di compartecipazione degli utenti previste all'art. 7, comma 4, lettera g);
- c. la risoluzione di problemi e controversie nella gestione degli appartamenti e delle progettualità;
- d. la definizione e la programmazione delle modalità di valutazione degli interventi, dell'andamento dei percorsi delle persone inserite e della qualità della vita della persona con disabilità;
- e. la definizione delle modalità di rendicontazione (finanziaria e progettuale), anche in riferimento agli obblighi di rendicontazione connessi alla gestione dei fondi assegnati sui bandi PNRR;
- f. la gestione di eventuali ulteriori controversie.

#### **Art. 10 - Risorse di personale, trattamento, requisiti**

1. Per lo svolgimento delle attività del Servizio il Soggetto gestore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con il Comune di Trento, si avvarrà di personale in numero idoneo a consentire la realizzazione del Servizio, possibilmente di entrambi i sessi, anche attraverso la rete di partenariato attivata per la gestione del Servizio.

2. Il Soggetto gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. Fermo quanto stabilito al comma 1, ad esclusione del personale a cui si applica la clausola sociale di cui all'art. 12, il Soggetto gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) reperibilità;
- g) ROL ed ex festività;
- h) modalità di cambio appalto.

4. A decorrere dall'avvio del Servizio, per quanto attiene gli operatori destinati alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5 e per l'attività di coordinamento di cui all'art. 8 devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. recante "*Regolamento di esecuzione degli articoli 19,20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale*", Allegato 1, requisito minimo generale n. 7 dell'autorizzazione, e quelle previste al punto 4.1 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente in Provincia Autonoma di Trento in ordine alla definizione dei profili professionali e alla rispondenza agli standard di qualità.

5. Il team di lavoro deve mantenere costanti rapporti con gli altri Enti del Terzo settore e le altre realtà che lavorano nel territorio, che svolgono funzioni complementari e congruenti agli interventi del Servizio.

6. Il Soggetto gestore, inoltre, assicura l'operatività di un team di lavoro con formazione specifica e competenze trasversali adeguate:

- a. conoscenza delle problematiche sottese ai beneficiari del Servizio con cui si relazionerà maggiormente;
- b. elasticità professionale nel conoscere i diversi ambiti di intervento;
- c. adozione di un atteggiamento non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione d'aiuto;
- d. capacità di condividere il lavoro di gruppo, essere cooperativi e propositivi, essere utili attraverso le proprie competenze, assumere le proprie responsabilità, implementare le proprie capacità relazionali, sapere fare fronte alle difficoltà.

7. Il Soggetto gestore deve garantire la continuità del Servizio provvedendo immediatamente alla sostituzione del personale, compreso il coordinatore, assente per malattia, ferie o altro impedimento, con personale di pari qualifica professionale.

8. Il Soggetto gestore deve trasmettere al Servizio Welfare e Coesione sociale, prima dell'avvio del Servizio, l'elenco nominativo del personale, diviso per qualifica/inquadramento professionale, con il relativo monte ore complessivo di servizio assegnato. In caso di variazioni dell'organico, il Soggetto gestore è tenuto a trasmettere l'elenco nominativo aggiornato.

### **Art. 11 - Formazione e supervisione**

1. Al personale volontario il Soggetto gestore assicura, ai sensi dell'art. 13, adeguata preparazione sulle attività ed i compiti che andranno a svolgere, per migliorare l'apporto individuale e il lavoro di squadra, ed assicura il supporto e l'affiancamento necessario, anche attraverso interventi di supervisione, finalizzati a prevenire il burn-out.

2. Al personale impiegato per la realizzazione del Servizio, compreso il coordinatore, il Soggetto gestore garantisce la supervisione relativamente sia alla metodologia e all'analisi dei casi sia al supporto per l'elaborazione dei vissuti degli operatori per almeno n. 16 (sedici) ore all'anno.

## **Art. 12 - Clausola sociale**

1. In caso di subingresso nella realizzazione del Servizio, il Soggetto gestore garantisce la continuità dei rapporti di lavoro in essere per il personale ad oggi impiegato nella realizzazione dell'analogo Intervento, con riferimento agli operatori di cui alla "tabella A" pubblicata unitamente al Bando, ricorrendo per quanto compatibili alle procedure previste dai commi 4 e ss. dell'art. 32 della L.p. 2/2016.

2. In ogni caso la clausola sociale viene applicata limitatamente alle figure professionali necessarie per assicurare la realizzazione delle attività previste dal presente convenzione e dall'allegato progetto del Soggetto gestore.

## **Art. 13 - Volontari ed "esperti per esperienza"**

1. Per lo svolgimento delle attività della presente convenzione, il Soggetto gestore deve garantire anche la disponibilità di volontari, assicurando la loro specifica preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza sul lavoro ed ogni altra disposizione di cui alla presente convenzione. I volontari operano all'interno della struttura organizzativa del Soggetto gestore e agiscono sotto la direzione del coordinatore. Il Soggetto gestore garantisce che tutto il personale volontario sia regolarmente assicurato ai sensi del D. Lgs. 03/07/2017 n. 117, e si impegna a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze prima dell'inizio dell'attività sollevando espressamente il Comune di Trento da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto della presente convenzione. La documentazione relativa ai volontari coinvolti nel progetto (nomi, qualifiche, ore d'impegno) è conservata dal Soggetto gestore ed esibita in caso di controllo o di richiesta da parte del Comune.

2. Per lo svolgimento delle attività della presente convenzione il Soggetto gestore coinvolge persone "*esperti per esperienza*", sia giovani maggiorenni che adulti, assicurando la loro specifica preparazione per gli interventi cui sono destinati come previsto nella proposta progettuale.

3. Il sapere esperienziale della persona "*esperta per esperienza*" costituisce un valore aggiunto che integra il sapere professionale dell'operatore e contribuisce a migliorare le azioni e gli interventi, creando un clima di maggior fiducia e responsabilità, che diventa pertanto condivisa e partecipata. Per gli "*esperti per esperienza*" possono essere previste forme e inquadramenti retributivi. Se impiegati come volontari si applica quanto sopra precisato.

## **Art. 14 - Altri obblighi e prerogative del Soggetto gestore in relazione allo svolgimento del Servizio**

1. Per facilitare la realizzazione del Servizio il Soggetto gestore garantisce la disponibilità di:
- attrezzature informatiche per la redazione della reportistica, aggiornamento data base, gestione attività ordinarie di back office;
  - telefoni cellulari per gli operatori che seguono i destinatari del Servizio nei progetti abitativi autonomi, anche per corrispondere alla reperibilità richiesta;

- almeno un automezzo attrezzato per persone con disabilità per le uscite sul territorio e per accompagnamenti o in caso di urgenze e particolari necessità.

2. Il Soggetto gestore assicura la massima diligenza nella realizzazione del Servizio e garantisce:

- la collaborazione con altre realtà del territorio, istituzionali e non, al fine del raggiungimento degli obiettivi del Servizio;
- la partecipazione ad eventuali tavoli di lavoro promossi dal Comune sulla disabilità e su tematiche specifiche riferite all'attività oggetto di finanziamento;
- il controllo del comportamento professionale degli operatori sociali in termini di rispetto delle indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni e gli orari stabiliti;
- la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
- la pubblicazione sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, dell'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque di vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

3. Il Soggetto gestore si impegna a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale e nelle eventuali pubblicazioni scientifiche da essa derivate che il Servizio è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Progetto, anche online (sia web che social), in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR.

4. Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, il Soggetto gestore garantisce inoltre il rispetto dell'assenza del "doppio finanziamento": il medesimo costo di un intervento non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche, anche di diversa natura.

### **Art. 15 - Obblighi assicurativi e di sicurezza**

1. Il Soggetto gestore, in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione, è responsabile in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone e cose del Soggetto gestore stesso, di terzi e dell'Amministrazione comunale.

2. Il Soggetto gestore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del personale che a qualsiasi titolo verrà dedicato all'esercizio delle attività previste dal Servizio; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

3. A tale scopo si dà atto che il Soggetto gestore ha provveduto al deposito, presso il Comune di Trento - Servizio Welfare e Coesione sociale di copia della/e polizza/e assicurativa/e a copertura rischi, anche locativo, infortuni e responsabilità civile (RCT/RCO) anche nei confronti del personale operante nell'ambito del servizio.

4. È obbligo del Soggetto gestore rispettare e far rispettare al proprio personale per l'esecuzione del Servizio tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m..

5. Il Soggetto gestore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del Servizio oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 16 - Riservatezza e trattamento dei dati personali**

1. Il Soggetto gestore ha l'obbligo di rispettare e di far rispettare a tutti i partner di progetto e al personale, anche volontario, la riservatezza delle informazioni di cui si venga a conoscenza durante la realizzazione del Servizio, impegnandosi a non consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito del Servizio.

2. Il Comune di Trento e il Soggetto gestore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).

3. In relazione alla presente convenzione, il Comune e il Soggetto gestore prestatore sono contitolari del trattamento dei dati personali. Le finalità e i mezzi del trattamento sono disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

#### **Art. 17 - Codice di comportamento e disposizione anticorruzione**

1. Il Soggetto gestore è tenuto nella realizzazione del Servizio al rispetto degli obblighi, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta comunale 28.12.2016 n. 250 (rinvenibile sul [sito](#) dell'Amministrazione comunale) e dovrà impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e partner il suddetto Codice, pena la risoluzione della convenzione e la decadenza dal contributo.

2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Soggetto gestore si impegna a segnalare tempestivamente al Comune di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del Servizio nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo.

3. Il Soggetto gestore con la stipula della presente convenzione attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di

lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del comune di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

### **Art. 18 - Risorse finanziarie e modalità di erogazione del contributo**

1. Il Comune di Trento ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, eroga un contributo complessivo massimo di euro 1.183.495,10, (unmilione centottantatremilaquattrocentonovantacinque/10) per l'intera durata della presente convenzione, determinato secondo quanto previsto dagli artt. 2, 12 e 13 del Bando.

2. Il contributo di cui al comma 1 risulta così suddiviso:

- euro 1.155.995,10, pari all'85% delle spese ammesse ed effettivamente sostenute e, comunque, nei limiti delle quote di finanziamento di seguito specificati:
  - anno 2023 (periodo aprile-dicembre): euro 263.310,69
  - anno 2024: euro 390.452,27
  - anno 2025: euro 429.824,44
  - anno 2026 (periodo gennaio-marzo): euro 72.407,70.
- euro 27.500,00 a copertura delle spese secondo quanto indicato all'art. 7 comma 6, come di seguito imputati:
  - anno 2023 (periodo aprile-dicembre): euro 7.500,00
  - anno 2024: euro 10.000,00
  - anno 2025: euro 10.000,00

3. Non è ammessa alcuna compensazione delle quote di contributo tra le diverse annualità.

4. Il contributo è riconosciuto a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate, a copertura del disavanzo derivante dalla differenza tra le spese ritenute ammissibili e le entrate conseguite, nei limiti massimi stabiliti al comma 1. Il contributo sarà liquidato nel seguente modo:

- per l'anno 2023 (periodo aprile-dicembre) in n. 3 (tre) ratei, i primi due ratei pari al 33% e il terzo rateo pari al 34% del contributo concesso nell'anno di riferimento;
- per gli anni 2024 e 2025 in n. 4 (quattro) ratei, ogni rateo pari al 25% del contributo concesso nell'anno di riferimento.

5. Per l'erogazione dei ratei di contributo il Soggetto gestore deve presentare al Servizio Welfare e Coesione sociale una specifica domanda di liquidazione con le seguenti tempistiche:

- a. dopo il 31 marzo, per il periodo gennaio – marzo;
- b. dopo il 30 giugno, per periodo aprile – giugno;
- c. dopo il 30 settembre, per il periodo luglio – settembre;

- d. dopo il 31 dicembre ed entro fine febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo per il periodo ottobre - dicembre.

6. A ciascuna domanda di liquidazione dei ratei dei punti a), b) e c) del comma precedente, è necessario allegare la documentazione indicata all'art. 8, comma 1, lett. e) della presente convenzione ed un rendiconto indicante le spese sostenute e le entrate conseguite fino al periodo \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ riferimento.

7. Alla domanda di liquidazione del precedente comma 5 lettera d va allegata la seguente documentazione:

- a. una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentate del Soggetto gestore dalla quale risulti la regolare esecuzione delle attività previste, l'ammontare delle entrate conseguite e delle spese sostenute nell'anno e il possesso della documentazione idonea a comprovare le spese sostenute per un importo non inferiore a quello del contributo;
- b. la relazione illustrativa, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto gestore, contenente la descrizione delle attività svolte e gli elementi per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi;
- c. il rendiconto economico annuale, indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute secondo quanto definito all'art. 12 del Bando e le eventuali entrate conseguite riconducibili al Servizio nell'anno di riferimento (1 gennaio – 31 dicembre);
- d. la relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel consuntivo;
- e. la documentazione originale comprovante le spese effettivamente sostenute e le entrate effettivamente conseguite;
- f. la documentazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera e della presente convenzione.

8. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi degli artt. 12 e 13 del Bando, qui richiamato integralmente.

9. Se in sede di rendicontazione annuale di cui alla comma 5 lettera d, la differenza tra il totale delle spese sostenute ritenute ammissibili e le eventuali entrate conseguite e correlate al Servizio risulti superiore ai limiti di contributo stabiliti al comma 2, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcun utile.

10. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito del Comune di Trento sino alla data dell'effettivo versamento.

11. Il Servizio Welfare e Coesione sociale può in ogni caso chiedere in qualsiasi momento chiarimenti e specificazioni in merito alle spese sostenute nel corso dell'esecuzione delle attività previste per la realizzazione del Servizio.

### **Art. 19 - Vicende soggettive del Soggetto gestore**

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti del Comune di Trento fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Bando.
2. Nei sessanta giorni successivi il Comune di Trento può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e il Comune di Trento procede alla presa d'atto dello stesso.

### **Art. 20 - Decadenza, rinuncia e revoca del contributo**

1. Il Soggetto gestore decade dal contributo:
  - a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal Bando;
  - b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
  - c) in caso di opposizione ai sensi dell'art. 19, comma 2.
2. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto gestore deve essere comunicata al Comune di Trento – Servizio Welfare e Coesione sociale con un anticipo di almeno 6 (sei) mesi.
3. In caso di revoca (totale o parziale) del contributo da parte del Comune di Trento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto gestore si obbliga a mettere a disposizione il personale dedicato al Servizio al Comune di Trento o al soggetto eventualmente individuato dallo stesso in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo Soggetto gestore.
5. È fatto obbligo al Soggetto gestore di mantenere il Comune di Trento sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento del Servizio.

### **Art. 21 - Revisione della convenzione**

1. La presente convenzione può essere soggetta a revisione solo in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva. La revisione è effettuata attraverso una progettazione congiunta tra il Comune di Trento e il Soggetto gestore di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web del Comune di Trento utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. Tale progettazione

si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione.

2. Qualora dall'esito della progettazione di cui al comma precedente si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio comunale.

3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti nazionali e provinciali connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

### **Art. 22 - Obblighi di tracciabilità**

1. Il Soggetto gestore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione.

3. Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge sopracitata qualora il Soggetto gestore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione procedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione.

4. In ossequio alla norma sopracitata, l'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata.

5. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP).

### **Art. 23 - Vigilanza e monitoraggio**

1. Il Comune di Trento, tramite il Servizio Welfare e Coesione sociale si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza e monitoraggio sullo svolgimento del Servizio e sul rispetto dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda di contributo.

### **Art. 24 - Disposizioni finali**

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto gestore.

2. La presente convenzione è stipulata per scrittura privata informatica ed è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto gestore.

**TABELLA ALLOGGI PER PROGETTUALITÀ PNRR**

<b>Proprietà</b>	<b>Gestione</b>	<b>Livello del piano</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Quartiere</b>
Comune di Trento	ITEA Spa	3	VIA DELLA PREDARA 12 - int 10	s. Martino
Comune di Trento	ITEA Spa	2	VIA FRATELLI BRONZETTI 23	S. Giuseppe
Comune di Trento	ITEA Spa	3	VIA DEL TRAVAI 9	Centro
Comune di Trento	ITEA Spa	1	PIAZZA QUINTILIO PERINI 3	Mattarello
Comune di Trento	ITEA Spa	2	PIAZZA QUINTILIO PERINI 3	Mattarello
Comune di Trento	ITEA Spa	2	VIA GOCCIADORO 86/2	Bolghera
Comune di Trento	ITEA Spa	PR	VIA GOCCIADORO 86/3	Bolghera
Comune di Trento	Comune di Trento	2	VIA SANT'ANNA 5	Gardolo